

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4479 del 08/09/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - DITTA "EMILIANA CONGLOMERATI SPA ĩ IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4605 del 08/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.9481/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa – San Polo d’Enza**."

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Tenuto conto che è stata stipulata la convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna ed ARPAE, prevista dall'art. 15, comma 9 della L.R. 13/2015, per la delega al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia dell'esercizio delle funzioni ambientali ancora in capo alla Provincia in forza del D.Lgs.152/2006, tra cui l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Scrivente con DET-AMB-2020-2640 del 09/06/2020 per la Ditta **EMILIANA CONGLOMERATI Spa** avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia - Via A. Volta n.5** - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **San Polo d’Enza - Via F.lli Cervi n.107** - Provincia di Reggio Emilia inerente l'attività di **produzione di conglomerati bituminosi e di materie prime secondarie per l’edilizia**.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**EMILIANA COGLOMERATI Spa**" avente sede legale in Comune di Reggio Emilia - Via A. Volta n.5 - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di conglomerati bituminosi e di materie prime secondarie per l’edilizia** ubicato in Comune di **San Polo d’Enza - Via F.lli Cervi n.107** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/45646 del 24/03/21.

Vista altresì la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata **ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59** dalla Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**", avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Volta n. 5** – Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in Comune di **San Polo d’Enza – Via F.lli Cervi n. 107** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **recupero rifiuti non pericolosi**, acquisita agli atti con prot.n. PG/2021/80725 del 21/05/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- modifica della comunicazione relativa al recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

**Acquisiti:**

- il parere di compatibilità urbanistica del Comune di San Polo d'Enza in data 24/03/2021 al PG/45646;  
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/52918 del 6/04/2021 integrato con successiva nota acquisita al PG/62210 del 21/04/2021;

**Richiamate le seguenti disposizioni normative:**

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";
- Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle

carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” con specifico riferimento all’art. 26-bis;

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta “White List”, previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell’Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

#### DETERMINA

- di adottare l’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 per l’impianto della ditta “**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**” ubicato in Comune di **San Polo d’Enza - Via F.lli Cervi n.107** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs 152/06.
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06.
Rifiuti	Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/2006.
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico.

- che la presente sostituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-2640 del 09/06/2020;
- che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia ai sensi del D.Lgs.152/06.**
  - Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06**
  - Allegato 3 – Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell’art.216 di cui al D. Lgs.152/2006;**
  - Allegato 4 - Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

4. che la ditta deve rispettare quanto disposto nella determinazione dirigenziale del Servizio Vipsa della Regione Emilia Romagna n.5459 del 27/03/2019 "*Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) riguardante il progetto di modifica dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Via F.lli Cervi n. 107 – San Polo d'Enza (RE)*" da realizzarsi presso l'impianto posto in Comune di Montecchio Emilia, strada per San Polo d'Enza, n.76";
5. devono essere applicate le misure di mitigazione e mantenuti efficienti i presidi ambientali previsti per la corretta gestione dell'impianto, ai fini della tutela delle matrici ambientali "Acque superficiali e sotterranee" e "Aria";
6. devono essere rispettate le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
7. sono fatte salve, relativamente all'impianto tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge; per quanto riguarda in particolare le emissioni in atmosfera, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono applicati i limiti e le condizioni stabilite dal D.M. 5/2/98 s.m.i.;
8. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
9. sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
10. la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente;
11. la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
12. eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
13. Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento inclusive delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

Oggetto del presente allegato è la richiesta di autorizzazione riferita ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Enza) ed indicato in planimetria con la sigla "S1".

Tale scarico è costituito da:

1. le acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio degli autoveicoli (indicata in planimetria con la lettera "L");
2. le acque reflue industriali provenienti dal laboratorio di analisi delle granulometrie (indicata in planimetria con la lettera "K");
3. le acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali dell'area frantoio;
4. le acque di prima pioggia provenienti dall'area del "Moloch" e dalle aree di deposito dei lotti di conglomerato bituminoso in attesa delle verifiche analitiche, deposito di granulato di conglomerato bituminoso (EOW), indicate in planimetria con la sigla "B3" e stoccaggio rifiuti prima del trattamento, indicata in planimetria con la sigla "B1" .

Tutti i reflui sono trattati e recapitati nel bacino artificiale impermeabilizzato di raccolta finale "G" per essere poi destinati al riutilizzo. Lo scarico in acque superficiali del bacino "G" è costituito da un troppo pieno presente al livello massimo di tale bacino, per cui i giorni di scarico non sono prevedibili e dipendono dagli eventi meteorici.

Oltre al bacino di raccolta finale "G", nello schema fognario sono presenti la vasca di prima raccolta indicata in planimetria con la lettera "H" (trattasi di vasca di rilancio) e l'invaso "VR" (vasca impermeabilizzata della capacità di 2.700 m<sup>3</sup>). Le varie tipologie di reflui afferiscono al bacino "G" o dalla vasca "VR" direttamente o previo accumulo nella vasca "H" e da essa successivamente convogliate nel nuovo invaso "VR", per poi confluire in un pozzetto di raccolta, in cui sono recapitate anche le acque in uscita dall'area Moloch (di seguito illustrata) e nell'invaso artificiale "G".

La vasca "VR" (di nuova realizzazione) è stata realizzata tra l'area Moloch (di seguito illustrata) ed il confine ovest dello stabilimento tramite lo scavo di un nuovo invaso di 3 m di profondità e 30 m di lato, impermeabilizzato con telo in PVC e fissato al suolo con un terrapieno su tutto il perimetro della vasca. La manutenzione avviene attraverso uno svuotamento al bisogno ed i fanghi derivanti dalla pulizia saranno conferiti ad un centro autorizzato.

A seguito dell'entrata in funzione della vasca "VR" saranno dismesse le vasche dei limi le cui aree di pertinenza non sono più in disponibilità della ditta, in quanto non di proprietà.

La superficie complessiva dell'impianto è di 140.000 m<sup>2</sup> e vi possono essere individuate le seguenti aree:

- area frantoio;
- area ingresso ed uffici;
- area del conglomerato bituminoso;
- area del Moloch.

Le superfici soggette a dilavamento si attestano su 127.000 m<sup>2</sup>, di cui 56.000 m<sup>2</sup> relativi all'area dove avviene l'attività di recupero rifiuti (delimitata da un sistema di fossi perimetrali) e 71.000 m<sup>2</sup> relativi alla restante parte del piazzale afferente alla vasca di rilancio "H".

Tutto lo stabilimento ha una pavimentazione in battuto naturale stabilizzato, solo marginalmente in asfalto nella zona d'ingresso al cantiere, stimabile in 3.200 m<sup>2</sup>, e nell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso, stimabile in circa 4.000 m<sup>2</sup>.

### **Area Frantoio**

Trattasi di un impianto di lavorazione di inerti naturali (sabbie e ghiaie) provenienti da attività di cava, a secco, senza ausilio di alcuna risorsa idrica, per la produzione di materiali stabilizzati da reimpiegare per la produzione di conglomerati e misto cementato. Per tale motivo, cessa l'utilizzo delle vasche per la decantazione dei limi.

Le reti meteoriche e di lavaggio dell'area confluiscono nella vasca "H" e da essa vengono poi inviate, mediante tubazione interrata, alla vasca "VR" e successivamente nella vasca "G" per il riuso o lo scarico finale.

### **Area ingresso, uffici e laboratorio**

Tale area comprende gli edifici per uffici e servizi (indicati in planimetria con la lettera "A"), il laboratorio (indicato in planimetria con la lettera "K"), una tettoia per il parcheggio auto, il capannone servizi (indicato in planimetria con la lettera "C") ed una piazzola di lavaggio automezzi.

Sulla piazzola di lavaggio avviene la pulizia degli autoveicoli di cantiere, utilizzando solo acqua ad alta pressione, senza uso di detersivi.

Le acque reflue industriali vengono raccolte in una vasca interrata in cemento armato da 60 m<sup>2</sup> (10 m x 3m, con una profondità di 2m), nella quale si deposita il materiale grossolano, coperta da un grigliato. Da tale vasca, tali acque reflue, per trascinamento, sono successivamente immesse in un impianto di trattamento costituito da:

- disoleatore da 6.040 litri;
- dissabbiatore da 6.200 litri, con incluso pozzetto di ispezione.

Dopo tale trattamento, le acque sono convogliate nella vasca di raccolta "H", ed immesse nella rete che le indirizza alla vasca "VR".

Per ogni automezzo sono impiegati circa 500 litri di acqua, dando origine ad uno scarico presumibilmente di circa 5 m<sup>3</sup>/settimana.

Nell'area è posizionato, come sopra ricordato, anche un laboratorio, "K", nel quale vengono effettuate analisi sulle granulometrie, densità e tenacia dei prodotti provenienti dalle cave e dei prodotti finiti, quali calcestruzzo e bitumati. Le relative acque reflue vengono coltate in una vasca di decantazione di capacità pari a 2 m<sup>3</sup>, divisa in due settori, per la decantazione delle parti più grossolane, e successivamente immesse nella vasca "H" per poi essere anch'esse immesse nella rete che le convoglia alla vasca "VR".

Le acque dei pluviali (non soggette ad autorizzazione) provenienti dal capannone servizi "C", dagli edifici per uffici e servizi "A" e dal laboratorio "K" confluiscono per gravità nella vasca di raccolta "H".

### **Area del conglomerato bituminoso**

Si tratta di un'area pavimentata di circa 4.000 m<sup>2</sup> in cui avviene l'attività di produzione di conglomerato bituminoso e recupero di rifiuti per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo con utilizzo del fresato.

### **Area del Moloch**

In tale area, pari a 56.000 m<sup>2</sup> avviene l'attività di recupero rifiuti non pericolosi e l'impianto di produzione del misto cementato (attività che non prevede l'utilizzo di rifiuti). In particolare avviene lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso destinati alle tipologie di recupero effettuate nello stabilimento, al deposito dei materiali di recupero (MPS e materiali per costruzioni) ed al deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero rifiuti. Le acque meteoriche rimangono in superficie con completa diffusione orizzontale (corrivazione diffusa e localmente concentrata).

Tutta l'area è perimetrata da fossati (di nuova realizzazione) di prima decantazione che raccolgono le acque di dilavamento, che in parte defluiscono verso Nord, per poi essere rilanciate nella vasca "H" ed in parte ver-

so Sud per essere trattate dell'impianto di prima pioggia di seguito illustrato, confluendo successivamente nella vasca "VR" e poi nel bacino finale "G" . Sia nel fossati di canalizzazione che nel bacino stesso avviene la sedimentazione dei solidi sospesi.

Dal bacino G, le acque vengono prelevate per il loro riutilizzo nelle frequenti operazioni di bagnatura delle piste per evitare l'origine di emissioni diffuse , ed eventualmente scaricate in caso di esubero di acque, nella rete delle acque dell'area frantoio.

Per le sole acque provenienti dalle aree, di superficie pari a 23.000 m<sup>2</sup>, indicate in planimetria con le sigle "B1" e "B3" destinate rispettivamente allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento ed al deposito lotti di conglomerato bituminoso in attesa di verifiche analitiche e deposito di granulato di conglomerato bituminoso (EOW), i fossi perimetrali di raccolta delle acque meteoriche provvedono al loro convogliamento in un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia costituito da:

- 4 vasche di raccolta e sedimentazione in calcestruzzo di capacità pari a 155 m<sup>3</sup> complessivi, dotate di pompa da 1,5 l/sec e sistema di temporizzazione con sensore di pioggia;
- un disoleatore con filtro a coalescenza da 1,5 m<sup>3</sup>;
- un pozzetto di ispezione.

Le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia vengono convogliate nel fossato che costeggia l'area Moloch ed inviate alla vasca "VR".

L'approvvigionamento idrico è effettuato tramite due pozzi, presenti all'interno dello stabilimento, per i quali è stata richiesta la concessione per il prelievo complessivamente di 201.000 m<sup>3</sup>/anno. Uno dei due pozzi è utilizzato per l'alimentazione dell'invaso artificiale "G", nel caso in cui si abbassi il livello delle acque in esso contenute, mentre l'altro è utilizzato per il laboratorio, le palazzine uffici, per l'alimentazione della rete degli irrigatori a pioggia presenti per la prevenzione della formazione delle emissioni diffuse.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il torrente Enza.

## Prescrizioni

1. La ditta realizzi l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Lo scarico S1, a valle dei trattamenti, deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 in relazione ai parametri SST, COD, Idrocarburi Totali, pH, BOD<sub>5</sub>, Tensioattivi Totali.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Il punto individuati per il controllo prima dello scarico nel recapito finale, devono essere attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
6. Il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
7. Deve essere effettuato un autocontrollo annuale dello scarico S1, mediante campionamento rappresentativi, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la tabella di riferimento in relazione ai

- parametri significativi, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
8. Deve essere effettuato un autocontrollo annuale nel pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di prima pioggia a servizio delle aree "B1" e "B3", prima dell'invio alla vasca "VR", che attesti la funzionalità dell'impianto di trattamento facendo riferimento alle concentrazioni indicate nella sopracitata Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06, per i parametri SST e COD, Idrocarburi Totali. Qualora siano riscontrate concentrazioni elevate dei parametri ricercati, dovrà essere verificata la funzionalità dell'impianto.
  9. Deve essere effettuato un autocontrollo annuale nel pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di lavaggio degli automezzi, prima dell'immissione dei reflui in vasca "H", che attesti la funzionalità dell'impianto di trattamento, facendo riferimento alle concentrazioni indicate nella sopracitata Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06, per i parametri SST, COD, Idrocarburi Totali, pH, BOD<sub>5</sub>, Tensioattivi Totali. Qualora siano riscontrate concentrazioni elevate dei parametri ricercati, dovrà essere verificata la funzionalità dell'impianto.
  10. Gli esiti degli autocontrolli devono essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo di autorizzazione allo scarico.
  11. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec.
  12. La Ditta deve effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia di tutti gli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri) così come indicato nella norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto d'uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
  13. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, Servizio Territoriale competente per territorio ed al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
  14. Con adeguata periodicità devono essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia e degli impianti di sedimentazione e disoleazione. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimenti devono essere conformi alla normativa in materia di rifiuti della Parte IV del D. Lgs. 152/2006. La Ditta, prima dell'attivazione dello scarico, deve dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
  15. Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore; il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.
  16. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

**Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di conglomerati bituminosi e di materie prime secondarie per l'edilizia** negli impianti ubicati in Comune di San Polo d'Enza - Via F.lli Cervi n.107 - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE E1 – CAPTAZIONE EMISSIONI DIFFUSE DA MOVIMENTAZIONE, MISCELAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO E CARICO CAMION  
 EMISSIONE E2 – ESSICCAZIONE INERTI E BILANCIA DI CARICO MISCELATORE  
 EMISSIONE E9 – SFIATO SILO CEMENTO E CARICO MEZZI  
 EMISSIONE E10 – SFIATO SILI CEMENTO E FILLER  
 EMISSIONE E11 – SFIATO MISCELATORE IMPIANTO MISTO CEMENTATO  
 EMISSIONE E12 – SFIATO MISCELATORE IMPIANTO MISTO CEMENTATO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **18 Ottobre 2021** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **2 Novembre 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	Impatto odorigeno Valore guida ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>	NOTE	
E1	CAPTAZIONE EMISSIONI DIFFUSE DA MOVIMENTAZIONE, MISCELAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO E CARICO CAMION	40000	8	7	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 20 < 150	5000	(*)	
E2	ESSICCAZIONE INERTI E BILANCIA DI CARICO MISCELATORE	79200	30	7 in modo discontinuo	Materiale Particellare Ossidi di zolfo Ossidi di azoto COV (Come C-Tot) escluso i metanici Monossido di Carbonio Cloruro di Idrogeno (HCl) Fluoruro di Idrogeno (HF)	< 18 < 650 < 200 < 122  (***) < 10 < 1	1000	(**)	
E3	CALDAIA PER RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO A GAS METANO DA 55 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..							
E6	LABORATORIO	800	---	Salt.	-----	-----	---		
E7	SFIATO SERBATOIO GASOLIO DISTRIBUTORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.							
E8	PRODUZIONE MISTO CEMENTATO	6000	6	4	Materiale Particellare	< 10	----		
E9	SFIATO SILO CEMENTO E CARICO MEZZI	1000	8	4	Materiale Particellare	< 10	---	(****)	
E10	SFIATO SILI CEMENTO E FILLER	1000	8	4	Materiale Particellare	< 10	----	(****)	
E11	SFIATO MISCELATORE IMPIANTO MISTO CEMENTATO	----	3	Salt.	Materiale Particellare	< 10	----	(*****)	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Impatto odorigeno Valore guida ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>	NOTE
E12	SFIATO MISCELATORE IMPIANTO MISTO CEMENTATO	----	3	Salt.	Materiale Particellare	< 10	-----	(*****)
ED1	INGRESSO MATERIALE LAVORAZIONE STOCCAGGIO IN CUMULI	-	EMISSIONI DIFFUSE					
<p>(*) Per tale emissione, trattandosi di eliminazione dell'aspirazione del mescolatore del conglomerato bituminoso, che sarà collegato all'emissione E2, con conseguente variazione della sua denominazione, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.</p>								
<p>(**) Per tale emissione, trattandosi di inserimento dell'aspirazione del mescolatore del conglomerato bituminoso attualmente collegato all'emissione E1, di rimozione del parametro per il CO come indicato al p.to 2.5 dell'All.I – suball. 2 del DM 5/02/98 e di trasformazione del parametro "COV come COT" in "COV come COT escluso i metanici", in considerazione di eventuale metano non combusto proveniente dal bruciatore in vena d'aria dell'essiccatore, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 <b>ad eccezione del parametro COV come COT escluso i metanici.</b></p>								
<p>(***) Per tale parametro non viene fissato nessun limite di emissione come indicato al p.to 2.5 dell'All.I – suball. 2 del DM 5/02/98, tuttavia, poichè però lo stesso indica il corretto funzionamento del processo di combustione, la Ditta è tenuta ad effettuare un campionamento annuale.</p>								
<p>(****) I sili di cui alle emissioni E9 ed E10 dovranno essere dotati di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del sistema filtrante. Il filtro dovrà essere sottoposto a ispezioni di verifica annuale del suo stato di conservazione ed efficienza. A tal proposito il limite di emissione si considera automaticamente rispettato e l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.</p>								
<p>(*****) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.</p>								

Per **l'emissione E2** vengono altresì fissati i seguenti inquinanti con le relative concentrazioni da rispettare:

Punto Emissione	Provenienza	Inquinanti	limiti di concentrazione (mg/Nmc)
E2	ESSICCAZIONE INERTI	Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)	totale < 0,05
		Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	< 0,05
		Antimonio e i suoi composti, espressi come antimonio (Sb) Arsenico e i suoi composti, espressi come arsenico (As) Piombo e i suoi composti, espressi come piombo (Pb) Cromo e i suoi composti, espressi come cromo (Cr) Cobalto e i suoi composti, espressi come cobalto (Co) Rame e i suoi composti, espressi come rame (Cu) Manganese e i suoi composti, espressi come manganese (Mn) Nichel e i suoi composti, espressi come nichel (Ni) Vanadio e i suoi composti, espressi come vanadio (V) Stagno e i suoi composti, espressi come stagno (Sn)	totale < 0,5

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dell'acido fluoridrico, dell'acido cloridrico, dei COV (come C-Tot), dei COV (come C-Tot) non metanici e dei metalli devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta, al fine di limitare lo sviluppo di emissioni di polveri diffuse su tutta l'area di movimentazione, lavorazione e stoccaggio rifiuti e materiali da cava, dei percorsi di transito dei mezzi in ingresso/uscita e di movimentazione interna, ad umidificare con sistema fisso di spruzzatori ad acqua e con uso di autobotte.
- 3) La Ditta dovrà, al fine di limitare lo sviluppo di emissioni di polveri diffuse, mantenere umido il materiale di cava sottoposto a frantumazione/macinazione.
- 4) Gli sfiati dei silos di stoccaggio E9 ed E10, caricati con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza.
- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno:
  - quadrimestrale limitatamente ai parametri materiale particolato, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, COV (come C-Tot) non metanici per l'emissione n.2, in virtù del fermo impianto dai 2 ai 3 mesi nel periodo invernale. Qualora non si verificasse il periodo di sospensione dell'attività dovrà essere effettuato anche il 4 autocontrollo;
  - semestrale per l'emissione n.1 - 8;
  - annuale limitatamente ai parametri monossido di carbonio, acido fluoridrico e acido cloridrico e metalli per l'emissione n.2.
- 6) Relativamente alle emissioni odorigene l'Azienda è tenuta ad effettuare n.3 campionamenti olfattometrici entro 1 anno dal rilascio della presente autorizzazione sulle emissioni E1 ed E2 nei periodi di esercizio più gravosi. I valori risultanti dai 3 campionamenti dovranno essere inviati ad ARPAE. Sulla base dei dati, nonché alla luce di riscontri inerenti la presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'eventuale adeguamento del "valore obiettivo" di emissione odorigena. Tale valore deve essere inteso come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione.
- 7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/45646 del 24/03/21.

9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 3 – Recupero rifiuti in procedura di cui all'art.216 di cui al D.Lgs.152/2006, D.M. 05/02/1998 e D.M. 28/03/2018 n.69**

Ditta **EMILIANA CONGLOMERATI Spa**  
Impianto: SAN POLO D'ENZA - Via F.lli CERVI 107

Registro Provinciale Recuperatori n. **115**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 115 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997, come sostituito dall'art. 216 del D.Lgs. 152/06 a far data dal 15/05/1998, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
    - comunicazione datata 15/05/1998, pervenuta il 15/05/1998 esercizio attività a far tempo dal 15/05/1998
    - comunicazione datata 26/05/1998, pervenuta il 05/06/1998 esercizio attività a far tempo dal 03/09/1998
    - comunicazione datata 16/03/2001, pervenuta il 20/03/2001 esercizio attività a far tempo dal 12/07/2001
    - comunicazione datata 24/01/2003, pervenuta il 30/01/2003(acquisizione di ramo d'azienda da CCPL srl a CCPL INERTI SPA)
  - comunicazione datata 12/05/2003, pervenuta il 15/05/2003 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2003
  - comunicazione datata 10/03/2006, pervenuta il 10/03/2006 esercizio attività a far tempo dal 01/07/2006
  - comunicazione datata 23/06/2006, pervenuta il 28/06/2006 adeguamento all. 5 DM 184/06 dal 04/07/2006
  - comunicazione datata 02/04/2008, pervenuta il 04/04/2008 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2008
  - comunicazione datata 02/04/2008, pervenuta il 04/04/2008 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2008
  - comunicazione datata 18/03/2009, pervenuta il 18/03/2009 esercizio attività a far tempo dal 03/07/2008
  - comunicazione datata 06/04/2009, pervenuta il 08/04/2009 esercizio attività a far tempo dal 07/07/2009
  - comunicazione datata 06/11/2009, pervenuta il 06/01/2009 esercizio attività a far tempo dal 04/02/2010
  - comunicazione datata 01/03/2013, pervenuta il 01/03/2013 esercizio attività a far tempo dal 16/05/2013
  - comunicazione datata 29/08/2013, pervenuta il 04/09/2013 esercizio attività a far tempo dal 01/08/2013
  - domanda di AUA datata 11/02/2014, pervenuta il 17/02/2014 esercizio attività a far tempo dal 21/09/2015;
  - domanda di AUA datata 18/07/2016, pervenuta il 18/07/2016 esercizio attività a far tempo dal 18/11/2016;
- il presente allegato non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 115.
  - La comunicazione di modifica acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2021/80725 del 21/05/21, presentata dalla Ditta, prevede un aumento della quantità di rifiuti trattati attualmente identificati al codice EER 170302 e avviati alla operazione di recupero 7.6 lett. a) di cui all'Allegato 1 al D.M. 5/2/1998 (da 30.000 t/a a 50.000 t/a) e una diminuzione della quantità di rifiuti avviati all'operazione 7.6 lett. c) del medesimo allegato (da 80.000 t/a a 60.000 t/a), senza variare la quantità complessiva autorizzata per tale tipologia 7.6 rispetto all'AUA vigente;
  - A seguito della modifica sopra riportata, la ditta conferma il seguente assetto impiantistico:  
lo stabilimento occupa una superficie complessiva pari a 140.000 m<sup>2</sup> e l'attività di gestione rifiuti non pericolosi esercitata dalla ditta e finalizzata alla produzione di materie prime secondarie e materiali per le costruzioni avviene in un'area dello stabilimento denominata "Moloch" pari a circa 56.000 m<sup>2</sup>, come indicato nella planimetria di riferimento. L'attività di recupero rifiuti con operazione R5 per la tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed

*elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto” e per la tipologia 7.6 “conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo” dell’Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 prevede la ricezione dei rifiuti, la loro pesatura, il controllo e successiva registrazione e stoccaggio in cumuli in attesa del trattamento. Mediante pala gommata ed un escavatore, i rifiuti vengono trasferiti e caricati in una tramoggia nel frantoio a martelli per la fase di macinazione e di prima vagliatura, dalla quale si ottiene un materiale con due diverse granulometrie: granulometria fine (0-40 mm) e granulometria grossolana (0-100 mm). Nella stessa area “Moloch” avviene anche il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall’attività di recupero rifiuti. Lo stoccaggio dei rifiuti destinati alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso è effettuato in apposito box su area coperta e pavimentata in asfalto, mentre gli altri rifiuti ed i prodotti di recupero sono posizionati in cumuli fuori terra. La produzione di granulato di conglomerato bituminoso avviene a caldo, come prodotto formato dall’unione di materie prime (aggreganti, ghiaia, sabbia e pietrisco), di fresato (EER 170302, in sostituzione a materiale inerte per un massimo del 20%) e filler, mescolati con bitume che fa da legante ed ulteriori additivi. La Ditta intende anche produrre e commercializzare il granulato di conglomerato bituminoso (EOW) secondo le modalità previste dal D.M. n. 69/2018 e pertanto l’attività di recupero rifiuti R5 riferita al codice EER 170302 è da intendersi finalizzata alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso, nel rispetto delle quantità previste dall’Allegato 4 del D.M. 05/02/1998.*

- La potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è la seguente:
  - 333 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett. a) della tabella 1;
  - 167 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett. a) della tabella 1;
  - 250 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett. c) della tabella 1.
- La planimetria di riferimento per l’impianto e lo svolgimento dell’attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata “Modifica attività recupero rifiuti frantoio Barcaccia- iscrizione n°115 al registro delle imprese ai sensi art. 216 D.Lgs. 152/2006 D.M. ambiente 05/02/1998 e s.m.i. - D.M. 69/2018 Comune di San Polo d’Enza” datata maggio 2019.

## **Prescrizioni**

- L’attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302 ed in conformità ai principi generali previsti dall’art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
- L’attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato “Modifica attività recupero rifiuti frantoio Barcaccia- iscrizione n°115 al registro delle imprese ai sensi art. 216 D.Lgs. 152/2006 D.M. ambiente 05/02/1998 e s.m.i. - D.M. 69/2018 Comune di San Polo d’Enza” datato maggio 2019 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.
- Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compresa la

variazione del layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.

- L'operazione di recupero R5 per la tipologie 7.1 e 7.6 e lo stoccaggio funzionale dei rifiuti ad esclusivo servizio di tale operazione R5 non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - inquinamento atmosferico;
  - prevenzione incendi;
  - scarico di acque reflue;
  - inquinamento acustico;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Per i rifiuti identificati al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, gli scopi specifici di cui alla parte A dell'Allegato 1 stesso, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
- I rifiuti di conglomerato bituminoso che, dopo l'operazione di recupero R5, non soddisfino i requisiti del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggetti al regime di deposito temporaneo, conformemente all'art. 183 del D. Lgs. 152/06.
- Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto), sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, nelle aree indicate in planimetria, e per il granulato di conglomerato bituminoso la cartellonistica dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Il Servizio territoriale di ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

**Tabella n. 1 – Tipologie di recupero**

<b>7.1</b>	<b>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto</b>	<b>R5</b>					
7.1.3 lett. a)	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	R5					
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>							
7.1.4	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310						
170101	cemento						
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106						
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801						
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903						
<b>Subtotale</b>		<b>9.375</b>	<b>15.000</b>	<b>62.500</b>	<b>100.000</b>	<b>62.500</b>	<b>100.000</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>9.375</b>	<b>15.000</b>	<b>62.500</b>	<b>100.000</b>	<b>62.500</b>	<b>100.000</b>

**D.M. 69/2018 Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuti**

<b>7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</b>		<b>R5</b>					
7.6.3 lett. a)	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo	R5					
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>							
07.06.4 lett. a)	conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	6.666	10.000	33.333	50.000	33.333	50.000
<b>TOTALE 7.6.3 lett. a)</b>		<b>6.666</b>	<b>10.000</b>	<b>33.333</b>	<b>50.000</b>	<b>33.333</b>	<b>50.000</b>

<b>7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</b>		<b>R5</b>					
7.6.3 lett. c)	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]	R5					
7.6.4 lett. b)	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	6.666	10.000	40.000	60.000	40.000	60.000
<b>TOTALE 7.6.3 lett. c)</b>		<b>6.666</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>
<b>TOTALE TIPOLOGIA 7.6</b>		<b>6.666</b>	<b>10.000</b>	<b>73.333</b>	<b>110.000</b>	<b>73.333</b>	<b>110.000</b>

**Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'attività della stessa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**